



6. La pianificazione comunale persegue l'ampliamento delle zone di pertinenza dei corsi d'acqua, con la dismissione e/o la mitigazione delle attività incompatibili con il corretto deflusso delle acque e con il loro valore ambientale, paesaggistico ed ecologico.
7. Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, come individuate ai sensi del comma 4, vale quanto previsto dall'art. 12 bis delle NTA del PTCP.
8. Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul corso d'acqua deve essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.

Art. 5.11 Aree di riequilibrio ecologico

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 01:
 - a) l'Area di riequilibrio ecologico in corrispondenza della sponda destra del T. Parma nel tratto tra ponte Stendhal e ponte Dattaro, già istituita;
 - b) le Aree di riequilibrio ecologico di progetto, in corrispondenza del sistema dei Fontanili di Beneceto e dei Fontanili di Viarolo.
2. Il PSC persegue la tutela e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico, attraverso:
 - a) la prevenzione, la conservazione, la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli aspetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
 - b) la protezione delle specie faunistiche e floristiche autoctone minacciate di estinzione, l'eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione delle specie rare;
 - c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività antropiche ammissibili, con particolare riferimento all'incentivazione di pratiche agricole biologiche e biodinamiche.
3. All'interno delle aree di riequilibrio ecologico istituite si applicano le disposizioni del relativo Regolamento di gestione.
4. Nelle aree di riequilibrio ecologico di progetto, in attesa della loro istituzione ai sensi dell'art.53 della LR n.6/2005 e s.m.i., si applicano le disposizioni normative per le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.

Art. 5.12 Rete ecologica

1. Il PSC individua, nella tavola CTP 4, la Rete ecologica, quale sistema interconnesso delle componenti di alto valore naturalistico del territorio, suddividendola, in funzione della sua rilevanza ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti elementi:

Art. 6.1.8 Aree di riequilibrio ecologico

- 1 Il RUE individua:
 - a) L' Area di riequilibrio ecologico in corrispondenza della sponda destra del T. Parma nel tratto tra ponte Stendhal e ponte Dattaro, già istituita;
 - b) le Aree di riequilibrio ecologico di progetto, in corrispondenza del sistema dei Fontanili di Beneceto e dei Fontanili di Viarolo.
- 2 All'interno delle Aree di riequilibrio ecologico sono perseguite:
 - a) la prevenzione, la conservazione, la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli aspetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;
 - b) la protezione delle specie faunistiche e floristiche autoctone minacciate di estinzione, l'eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione delle specie rare;
 - c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività antropiche ammissibili, con particolare riferimento all'incentivazione di pratiche agricole biologiche e biodinamiche.
- 3 Nelle Aree di riequilibrio ecologico di progetto, in attesa della loro istituzione ai sensi dell'art.53 della LR n.6/2005, si applicano le disposizioni normative per le Aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'Art. 6.2.5.